

ART BONUS
e i benefici fiscali a favore dei beni
di interesse artistico e culturale



Brescia, 4 ottobre 2016 - ore 17.00

Auditorium Museo di Santa Giulia, Via Piamarta 4



Salò, 13 ottobre 2016 - ore 17.00

Sala dei Provveditori, Lungolago Zanardelli 52, Salò



M U S E O D I S A L Ò



Comune di Salò

OPPORTUNITÀ E BENEFICI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ARTE E DELLA CULTURA.

Il decreto legge, 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un'importante novità nella legislazione italiana a sostegno della cultura e del patrimonio culturale pubblico: l'ART-BONUS, un credito di imposta a vantaggio dei donatori per favorire e incentivare le erogazioni liberali.

Un importante passo in avanti che rappresenta una concreta opportunità strategica per i gestori del patrimonio culturale del paese.

L'ART-BONUS, inoltre, costituisce per cittadini e imprese un proficuo strumento di risparmio fiscale (attualmente, è l'incentivo più alto d'Europa a favore dell'arte e dei beni culturali) e, allo stesso tempo un efficace mezzo per incrementare la visibilità e il ruolo sociale che essi rivestono nella società e nei territori in cui operano e risiedono.

La realizzazione dei convegni di Brescia e Salò, nel corso dei quali sarà distribuita questa dispensa, è avvenuta grazie alla diretta partecipazione di enti pubblici e privati consapevoli che l'ART BONUS consente di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale pubblico, che se ben tenuto porta reddito e occupazione, con ricadute positive su tutte le attività economiche, a partire da quelle del settore turistico. Inoltre, l'ART BONUS permette di accrescere la partecipazione diretta dei cittadini e delle imprese al “bello comune” e il valore etico della tutela del patrimonio culturale quale bene collettivo.

Il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che insieme agli altri Enti ha promosso i due incontri, è avvenuto in coerenza col ruolo e con le attività di indirizzo che l'Agenzia assume nella applicazione delle leggi fiscali, la cui portata impositiva comporta anche il dovere istituzionale di fornire servizi di assistenza e consulenza a cittadini; ciò a maggior ra-

gione nel caso di norme agevolative e promozionali (quali quelle dell'Art-bonus) a cui è affidato lo scopo di conseguire risultati che hanno ricadute di forte rilevanza sociale.

Al successo del convegno hanno concorso con attiva partecipazione i soggetti di seguito riportati, convinti protagonisti e sostenitori dell'iniziativa: Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, Fondazione Brescia Musei, Sistema "Brescia più, città del benessere", Fondazione Teatro Grande e Centro Teatrale Bresciano, Comune di Salò, Associazione Garda Musei, Monastero S. Pietro in Lamosa di Provaglio d'Iseo.

Valerio Valenti
Prefetto di Brescia

Domenico Arena
Direttore provinciale
Agenzia delle Entrate

Luigi Di Corato
Direttore
Fondazione Brescia Musei

SEZIONE I*Art Bonus - Le erogazioni liberali a sostegno della cultura*

- Ambito oggettivo pg. 7
- Ambito soggettivo pg. 8
- Misura del credito d'imposta pg. 9
- Modalità di utilizzo pg. 10
- Rilevanza del credito d'imposta pg. 13
- Adempimenti pg. 14
- Prospetto riepilogativo pag. 15

SEZIONE II*Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale*pg. 16

ART BONUS - Le erogazioni liberali a sostegno della cultura

L' art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014, ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus.

In base a questa legge, quindi, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Inoltre, la legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato due importanti modifiche alla precedente disposizione normativa.

Questa legge ha rimosso i limiti temporali fissati dalla precedente disciplina, rendendo permanente e duraturo il regime agevolativo (prima i benefici erano limitati solo alle erogazioni effettuate negli anni 2014 - 2015 - 2016) e ha fissato, per i soggetti imprenditori, un'unica misura di spettanza del credito di imposta,

pari al 65%, valida per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

1. Ambito oggettivo

Le erogazioni liberali devono essere riferite ai seguenti interventi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizione sono entrate in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014, e in questo caso le agevolazioni fiscali previste dall'Art bonus, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.

Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica.

Il beneficio fiscale non può essere applicato alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In queste ipotesi, restano applicabili le alte disposizioni previste dal TUIR (esposte nella successiva sezione II).

Le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l'intervento nel territorio di riferimento attraverso l'eroga-

1. Ambito oggettivo

zione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d'intervento dell'arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale dell'art bonus pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocollo d'intesa ad hoc stipulati con gli enti pubblici territoriali.

Le iniziative intraprese dalle fondazioni bancarie rilevano, infatti, come operazione riconducibili alla categoria del mecenatismo, del tutto coerenti con le loro specifiche finalità statutarie.

2. Ambito soggettivo

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura. La nuova disposizione legislativa mira, infatti, ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l'attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.

3. Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

Come già segnalato, la legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l'Art bonus per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

A) Persone fisiche ed enti non commerciali:

Alle persone fisiche ed enti non commerciali che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Tra le persone fisiche rientrano sia i residenti che i non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, titolari di redditi di fabbricati etc.).

La disciplina prevista per le persone fisiche si applica anche agli enti che non svolgono attività d'impresa (ad

esempio enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici).

B) Imprese

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Per l'individuazione dei soggetti titolari di reddito d'impresa si fa riferimento all'esercizio di imprese commerciali sia in forma individuale che collettiva. Rientrano in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali, ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del

3. Misura del credito d'imposta

credito di imposta nei limiti del 5 per mille dei ricavi se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività commerciale. Viceversa, se effettuano le erogazioni nell'ambito della loro attività personale o istituzionale, il limite viene fissato nella misura del 15% del reddito imponibile. Mentre i contribuenti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi, i titolari di reddito d'impresa lo utilizzano a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. A tale scopo, è stato predisposto il codice tributo "6842", che dovrà essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "importi a credito compensati". Nel modello di pagamento, inoltre, quale "anno di riferimento" andrà indicato l'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni.

4. Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, come segue:

A) per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali è prevista la fruizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente:

- tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;

4. Modalità di utilizzo

- la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

B) per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:

- mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
- l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
- la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
- in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei

periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;



ESEMPIO

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d'imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a $100.000 \cdot 15\% = 15.000$ Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a $15.000 / 65\% = 23.077$ Euro.

Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall'Irpef a partire dalla dichiarazione dell'anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali.

L'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito d'imposta sarebbe pari a $23.077 - 15.000 = 8.077$ Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

4. Modalità di utilizzo

Società di capitali, quindi soggetta all'imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d'impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d'imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); **il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.**

Pertanto considerando che le imposte da pagare sul maggior reddito imponibile (le erogazioni liberali agevolate sono infatti in-deducibili, mentre il credito d'imposta è detassato), pari a $(153.846-100.000) \cdot 32,32\%$ per Imposte=17.403 Euro, l'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito d'impo-

sta sarebbe pari a $153.846-100.000+17.403=71.249$ Euro, ossia circa il 46% delle erogazioni effettuate.



Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d'imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell'agevolazione su un reddito imponibile positivo.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

5. Rilevanza del credito d'imposta

Il credito in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive; consegue che l'Art-bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il credito d'imposta non rileva neppure ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 61 TUIR, né ai fini della determinazione della quota di spese ed altri componenti negativi deducibile dal reddito d'impresa.

6. Adempimenti

Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- tramite banca (es. bonifico);
- oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono garanzie di "tracciabilità".

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Art bonus - Prospetto riepilogativo

OGGETTO	Erogazioni liberali a sostegno della cultura	
SOGGETTI	Tutti i soggetti che effettuano liberalità a favore della cultura (persone fisiche, enti commerciali e non, imprese sia individuali che collettive)	
MISURA DEL CREDITO	Il 65% delle erogazioni liberali effettuate a partire dal 2014 da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.	Entro i seguenti limiti: - Persone fisiche ed enti non commerciali: 15% del reddito imponibile - Titolari di reddito d'impresa: 5 per mille dei ricavi
MODALITÀ DI UTILIZZO	<p>Tre quote annuali:</p> <p>- Persone fisiche ed enti non commerciali: fruiscono della quota annuale di credito nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>- Titolari di reddito d'impresa: utilizzano il credito mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal periodo di imposta successivo.</p>	
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE EROGAZIONI LIBERALI	<p>Effettuare i pagamenti delle erogazioni liberali in denaro tramite banca, ufficio postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari;</p> <p>conservare la ricevuta dell'operazione finanziaria con l'indicazione della causale art bonus seguita dall'ente beneficiario e dell'oggetto dell'erogazione;</p>	
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI	<p>Comunicare mensilmente l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e del loro utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui propri siti istituzionali - sul portale www.artbonus.gov.it 	

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

Con l'introduzione delle norme dell' Art-bonus sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 91 del 2013 (il c.d. micro-mecenatismo).

Per le erogazioni liberali aventi i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del credito di imposta dell'ART-bonus non si applicano le agevolazioni previste:

- dall'articolo 15, comma 1, h) e i) del TUIR, per le persone fisiche, ;
- dall'articolo 100, comma 2, f) e g) del TUIR, per le imprese.

Le disposizioni contenute nei suddetti articoli continuano, invece, ad essere applicabili per le erogazioni liberali a favore dei soggetti esclusi dalla disciplina dell'Art-bonus.

Rimangono pienamente in vigore, invece, le seguenti norme agevolative:

1) Art. 15, comma 1, lettera h-bis) del TUIR

Con riferimento alle stesse fattispecie contemplate nell'art. 15, c. 1, h) il legislatore ha previsto a favore della persona fisica che ceda gratuitamente

beni, la detrazione del 19% del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei predetti beni (art.15, comma 1, lettera h - bis) del TUIR).

La detrazione relativa al valore della cessione gratuita dei beni deve avvenire in base ad apposita convenzione, da cui deve risultare che i beni devono essere utilizzati per le attività previste dalla precedente lettera h).

2) Art. 100, comma 2, lett. m) del TUIR

L'articolo 100, comma 2, lett. m) del TUIR, prevede la deducibilità dal reddito d'impresa (senza limiti di importo) delle erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti operanti nei settori dei beni culturali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il Ministero per i beni e le attività culturali (decreto 11 aprile 2001 e decreto 3 ottobre 2002) ha stabilito che per usufruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;

d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Finanziamenti e contributi allo spettacolo) e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza ai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni

precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza ai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che, non rientrando nelle ipotesi precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, ausili finanziari direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra tali soggetti;

h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (beni e attività culturali - ora dal D. Lgs. 42 del 2004).

Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali.

L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 3 ottobre 2002, stabilisce, inoltre, che per beneficiare delle suddette erogazioni liberali i soggetti beneficiari devono svolgere attività mirate alla tutela,

conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali (come previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004).

Importo deducibile

Sono deducibili dal reddito d'impresa solo le erogazioni di somme di denaro.

La vigilanza sull'impiego delle erogazioni spetta al Ministero per i Beni e le Attività culturali (art. 5 del decreto ministeriale 3 ottobre 2002).

Le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento "tracciabili" (es. conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti).

I suddetti sistemi di pagamento, inoltre, devono recare l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento all'art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR, oppure all'art. 38 della legge n. 342 del 2000.

Le erogazioni liberali in favore

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

dello Stato devono essere effettuate mediante versamento presso una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Le comunicazioni da effettuare

Il finanziamento di un progetto culturale non deve essere più assoggettato ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Le imprese eroganti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'erogazione, devono trasmettere, mediante appositi moduli reperibili sul sito *www.beniculturali.it*, una comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (*Dipartimento per la Ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, Servizio I, Affari Generali, Bilancio e Programmazione - Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma*) e, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate (secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modifiche, nonché dal provvedimento dell'Agen-

zia delle Entrate del 15 marzo 2002), riportando le seguenti indicazioni:

- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio successivo a quello di riferimento, i soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
 - le generalità complete del soggetto erogatore;
 - le finalità o attività per le quali le stesse sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni liberali ai loro compiti istituzionali.
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mediante l'acquisizione di questi dati, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

informativo dell' Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni da essi effettuate.

Versamento delle somme in caso di superamento del limite

Le deduzioni per le imprese eroganti spettano in misura pari all'importo corrisposto. I soggetti beneficiari, invece, se l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro supera la somma annua assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (comma 3 dell'art. 38 della legge 342/2000), riceveranno dal Ministero per i Beni e le Attività culturali una comunicazione riguardante la somma da versare all'Era-rio determinata dallo stesso Ministero, secondo le modalità previste dall'art. 2 del D.M. del 3 ottobre 2002 (pari al 37 per cento della differenza tra le somme ricevute e la quota assegnata).

In sostanza, al soggetto beneficiario delle erogazioni che abbia ricevuto importi maggiori del consentito, si preleva il risparmio d'imposta riconosciuto all'impresa erogante.

Attenzione. Costituiscono erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante (ad esempio "... con il contributo di..."). In questa ipotesi, l'impresa erogante, oltre al bonus fiscale, ottiene anche un beneficio a livello di immagine in quanto il nominativo dell'impresa donatrice viene evidenziato su manifesti ed opuscoli inerenti alle iniziative finanziate.

3) Art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. n. 917/1986 - erogazioni liberali a favore delle ONLUS

La norma prevede una deduzione fiscale per le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni e società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica) i cui statuti o atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dal D. Lgs. n. 460/97 tra i quali figura il settore della tutela, promozione e valorizzazione

Le altre erogazioni liberali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

dei beni culturali nonché il settore della promozione della cultura e dell'arte.

Requisiti

Lo statuto dell'organizzazione deve prevedere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (D. Lgs. n. 460/97).

Si considerano inerenti a finalità sociale le attività statutarie istituzionali svolte nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Limiti

La deduzione dal reddito d'impresa non può essere superiore a 2.065,83 Euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

4) **Art. 14 comma 1 della legge 15 maggio 2005, n. 80 – legge di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35**

Oltre alle erogazioni liberali e alle conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni sopra indicare assumono

rilievo anche quelle introdotte a favore delle ONLUS e degli enti "no profit" che operano nel settore di promozione della cultura (Art. 14 comma 1 della legge 15 maggio 2005, n. 80 – legge di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35)

Il suddetto articolo prevede la deducibilità dal reddito del soggetto erogante (*persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società*), delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti ivi tassativamente indicati.

La deduzione è ammessa nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Riferimenti normativi e di prassi

- a) *Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito in Legge n. 106 del 29 luglio 2014;*
- b) *Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;*
- c) *D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;*
- d) *Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 dell'Agenzia delle Entrate;*
- e) *Risoluzione 87/E del 15 ottobre 2015 dell'Agenzia delle Entrate.*

